

Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via dell'Industria, 25
28924 VERBANIA (VB)

Oggetto: Impegno alla corresponsione di garanzia finanziaria.

Il sottoscritto **CARETTI Adamo** nato a **Domodossola (VB)**, il **30 maggio 1978**, codice fiscale.: **CRTDMA78E30D332J** residente a **Santa Maria Maggiore** in via **Ciolina n. 43/bis** in qualità di **proponente privato**

in relazione alla domanda di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 per un impianto idroelettrico con derivazione dal **Rio Ragno** in Comune di **DRUOGNO**

SI IMPEGNA

a) **a corrispondere una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di messa in pristino**, da versare a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, mediante deposito cauzionale oppure fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l'importo stabilito in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale;

b) **a provvedere entro la data massima di scadenza della garanzia finanziaria di cui al punto precedente, alla sua sostituzione con una nuova garanzia** (ovvero un idoneo deposito cauzionale) rispondente ai requisiti per essa richiesti, qualora sia intenzionato a proseguire nell'esercizio dell'impianto oltre tale data oppure necessiti di un tempo superiore per concludere il ripristino dello stato dei luoghi.

E' consapevole che:

1. La garanzia o il deposito cauzionale saranno restituiti solo al termine della vita utile dell'impianto, una volta verificato l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;
2. La garanzia fideiussoria di cui alla lettera a) **deve essere prestata a favore della Provincia prima della comunicazione dell'inizio lavori**. Potrà essere dato inizio ai lavori solo dopo che la provincia abbia comunicato l'avvenuta accettazione della garanzia.
3. La sostituzione della garanzia secondo quanto indicato alla lettera b) non si applica se la garanzia è prestata sino al termine della vita utile dell'impianto.
4. La durata della garanzia, se inferiore alla vita utile dell'impianto, non deve essere comunque inferiore a quella della concessione di derivazione delle acque pubbliche utilizzate dall'impianto stesso. La durata complessiva richiesta può essere ottenuta anche prevedendo il tacito e periodico rinnovo della garanzia.
5. Le garanzie fideiussorie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 30 giorni, a semplice richiesta scritta dal beneficiario.
6. Il valore delle garanzie fideiussorie a garanzia dell'obbligo di ripristino deve essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
7. Il mancato adempimento di quanto indicato alle lettere a) e b) ed ai punti 2, 4 e 6 del presente impegno comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata e il conseguente obbligo di ripristino dei luoghi.
8. La garanzia potrà essere soggetta ad adeguamento anche a seguito di eventuali aggiornamenti normativi.

Santa Maria Maggiore, lì 15 luglio 2016

Firma: Caretti Adamo

